



# AUDIZIONE IN XIV COMMISSIONE SENATO DELLA ASSOCIAZIONE 100 AUTORI

ROMA, 7 MAGGIO 2020

---

**Oggetto: “Legge delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/790 (“Direttiva Copyright”)**

## **Premessa**

100autori è in Italia la più grande fra le associazioni di autori professionisti del settore audiovisivo ed è costituita dalla parte più consistente del mercato italiano sia in termini di presenza professionale che di fatturato complessivo. Rappresenta in Italia le seguenti categorie: registi e sceneggiatori di cinema e fiction televisiva, autori di documentario, film d’animazione e autori legati al mondo dei new media.

Lavora per difendere le libertà artistiche, morali e professionali della creazione e per promuovere la formazione di nuovi talenti, la sperimentazione e l’alfabetizzazione ai linguaggi dell’audiovisivo.

100autori è membro della FERA (Federation Européenne des Realisateurs Audiovisuelle) con sede a Bruxelles.

100autori è stata membro del Comitato sul Diritto d’Autore per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali istituito dall’AGCOM e proprio con questa Autorità abbiamo preso parte a molte consultazioni come quella che hanno portato alla stesura del regolamento per contrastare il fenomeno della pirateria on line e incrementare l’offerta legale di contenuti audiovisivi sul web.

**E’ un’associazione autorevole non solo per il numero, ma per il prestigio culturale e professionale dei suoi iscritti e la contemporanea presenza di tutte le generazioni.**

Sul piano istituzionale 100autori ha ampliato negli anni il raggio di convenzioni e intese, confermando la speciale partnership con le associazioni dei produttori, Anica e Apa, il Centro Sperimentale di Cinematografia, Il MIUR, il Mibact e la Farnesina, e consolidando ovviamente il legame con le altre associazioni degli autori.



## **Introduzione: l'analisi di contesto dei 100autori**

Può sembrare persino ridondante argomentare circa la enorme importanza che il recepimento in Italia della c.d. “*Direttiva Copyright*” possa rivestire per il comparto degli autori (sceneggiatori e registi) di cinema e di audiovisivo in genere.

Tale importanza risiede nel fatto che tale nuova disciplina andrà finalmente a correggere e sanare alcune “distonie” normative che nel tempo, con l'avvicinarsi di leggi, decreti e regolamenti, si sono consolidate nel settore di riferimento.

Ci si riferisce, in particolare, al fatto che ad oggi l'autore non partecipa in alcun modo al successo (economico-commerciale) delle opere dallo stesso create.

Tutti i meccanismi che nel tempo si sono avvicinati e relativi a remunerazioni percentualistiche da calcolarsi sugli esiti commerciali delle opere sono andati, legge dopo legge, affievolendosi fino ad arrivare alla situazione odierna in cui sono stati abrogati (con la “Legge Franceschini”) anche i contributi automatici sugli incassi di spettanza degli autori.

Ciò va a sommarsi ad una serie di “consuetudini” contrattuali secondo le quali, tutti i possibili compensi percentualistici in favore degli autori previsti dalla Legge 633/41 (Legge sul Diritto d'Autore), quale ad esempio quello previsto dall'art. 46 di detta Legge, vengano fatti rinunciare pattiziamente agli autori, all'interno di rapporti contrattuali dove, inutile sottolinearlo, i singoli autori di fronte alle case di produzione sono certamente le parti “contrattualmente più deboli”.

In questo panorama, sommariamente richiamato, la Direttiva Copyright rappresenta per l'autorialità italiana l'uscita dal Medioevo e l'avvento di un Rinascimento del diritto d'autore dove le grandi OTT – e non solo – saranno finalmente obbligate a condividere gli enormi incassi che maturano con la diffusione planetaria delle opere ideate, scritte e dirette dagli autori proprio con questi ultimi che, mai come ora, rappresentano la più profonda centralità originante di un settore in enorme crescita che ormai si atteggia a vera industria globale.

La preoccupazione e la grande attenzione degli autori all'iter di recepimento ed attuazione delle Direttiva in argomento è pertanto ben comprensibile.

Scendendo più sul piano tecnico normativo:



- a. Si ritiene fondamentale che la quota percentuale da destinare agli autori sia fissata per legge, almeno in un minimo inderogabile, lasciando solo eventuali variazioni in aumento (all'esito della notorietà dell'autore e/o dell'importanza dell'opera in argomento) alla libertà negoziale;
- b. Il riconoscimento di detta quota percentuale deve essere **reso inderogabile per legge**. Al riguardo, si rammenta come la riuscita del meccanismo di ripartizione dell'equo compenso di cui all'art. 46-bis della Legge sul Diritto d'Autore sia dovuto esclusivamente al fatto che, a chiosa di detta norma, sia stata inserita la precisazione secondo cui "**ogni patto contrario è nullo**";
- c. Il meccanismo di accesso alle informazioni di cui all'art. 19 della Direttiva (accesso necessario per dare effettività all'obbligo di riconoscere quote percentualistiche di proventi in favore degli autori) dovrà essere non eludibile e di semplice gestione operativa così da renderlo fruibile anche agli autori non facenti parte o iscritti ad associazioni o società di collecting.

Si allega alla presente nota, una proposta di emendamento dell'articolo 9 dello schema di Legge Delega all'interno della quale è incluso lo schema di delega per il recepimento della Direttiva in argomento.



PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 9  
DELLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE  
RECANTE DELEGA AL GOVERNO  
PER IL RECEPIMENTO (...) DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/790 (“Direttiva Copyright”)

**ART. 9**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
  - a. Applicare la definizione di “istituti di tutela del patrimonio culturale”, nell'accezione più ampia possibile al fine di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi;
  - b. Disciplinare le eccezioni o limitazione ai fini dell'estrazione di testo e dati di cui all'art. 3, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati nonché definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti;
  - c. Esercitare l'opzione di cui all'art. 5, paragrafo 2m **della direttiva (UE) 2019/790**, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui all'art. 5, paragrafo 1 **della medesima direttiva**, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;
  - d. Stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, **della direttiva (UE) 2019/790** o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 **del medesimo articolo**;



- e. Esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5 **della direttiva (UE) 2019/790**, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio;
- f. Individuare la disciplina applicabile nel caso l'opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell'articolo 8 **della direttiva (UE) 2019/790**, sia anche "orfana" e quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 2012/28/UE "*su taluni usi consentiti di opere orfane*";
- g. Prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 **della direttiva (UE) 20129/790**, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre a quelle previste dall'art. 10, paragrafo 1 **della medesima direttiva**.
- h. Prevedere, ai sensi dell'articolo 15 **della direttiva (UE) 2019/790**, che nel caso di utilizzo on-line delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni;
- i. Definire il concetto di "estratti molto brevi" in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;
- l. definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'art. 15 paragrafo 5 **della direttiva (UE) 2019/790**, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi;
- m. definire la quota del compenso, di cui all'art. 16 **della direttiva (UE) 2019/790**, spettante agli editori nel caso l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori;
- n. definire le attività di cui all'art. 17, paragrafo 4 **della direttiva (UE) 2019/790**, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei "massimi sforzi", nel rispetto del principio di ragionevolezza;
- o. individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all'art. 17 paragrafo 9 **della direttiva (UE) 2019/790**, ivi compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure;
- p. **definire la quota percentuale adeguata da riconoscere agli autori, nel suo minimo inderogabile, rimettendo eventuali maggiori quantificazioni alla libertà contrattuale, dei proventi percepiti da coloro ai quali gli autori hanno concesso in licenza o trasferito i diritti,**



- al fine di garantire la proporzionalità della remunerazione degli autori stessi, di cui all'art. 18, paragrafo 1 **della direttiva (UE) 20129/790**, con particolare riguardo al coordinamento normativo tra tale previsione e l'*"obbligo di trasparenza"* di cui all'art. 19 **della direttiva (UE) 2019/790**;
- q. individuare, anche emendando l'articolo 46 della legge 22 aprile n. 633, le modalità normative, di cui all'art. 18, paragrafo 2 **della direttiva) UE (2019/790**, atte a garantire sia la equilibrata quantificazione delle quote minime spettanti agli autori sia la inderogabilità *ex lege* del riconoscimento agli autori di dette quote;
- r. definire normativamente il titolo giuridico in forza del quale gli autori, in difetto di esaurienti informazioni da parte di coloro ai quali hanno licenziato o trasferito i diritti, possano esercitare il diritto di richiedere e ricevere, su richiesta, le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1 **della direttiva (UE) 2019/790**, direttamente dagli aventi causa degli originari licenziatari o cessionari dei diritti, con particolare attenzione alla previsione di un regime sanzionatorio adeguato ed equilibrato in caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui all'art. 19, paragrafo 1 **della direttiva (UE) 2019/790**;
- s. esercitare l'opzione di cui all'art. 19, paragrafo 4 **della direttiva (UE) 20129/790**, precisando come i diritti e le facoltà di cui all'art. 19, paragrafo 1 **della direttiva stessa** siano riservati, oltre agli interpreti o esecutori di preminente rilevanza all'interno dell'opera, alle figure autoriali già riconosciute dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 e da quelle di futuro riconoscimento per quanto riguarda la produzione di prodotti audiovisivi seriali;
- t. stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile di cui all'art. 20 **della direttiva (UE) 20129/790**, con particolare riguardo al coordinamento normativo tra le previsioni di cui all'art. 19, paragrafo 1 e paragrafo 4 **della direttiva (UE) 2019/790**;
- u. stabilire le modalità ed i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca di cui all'art. 22 **della direttiva (UE) 20129/790**, anche mediante l'emendamento dell'articolo 50, legge 22 aprile 1941, n. 633 e prevedendo l'inderogabilità del termine fissato allo scadere del quale è esercitabile il diritto di revoca;
- v. stabilire che il diritto di revoca, in caso di opere o altri materiali che contengano contributi di una pluralità di autori, è esercitabile solo in caso di esercizio congiunto da parte di tutti gli autori interessati.



- 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**